



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1[^]/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Sottosezione Polizia Stradale di Vasto. Trasferimenti di personale ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

Informazione preventiva art. 25 – comma 2 – D.P.R. 164/2002.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS- CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE COISP MOSAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=

Si fa riferimento alla questione relativa alla mobilità del personale in ambito provinciale, ai sensi dell'art.44 del Regolamento di servizio di cui al d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, da e per la Sottosezione di Polizia stradale di Vasto, dipendente dalla Sezione Polizia stradale di Chieti, ma ubicata in un immobile situato nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, a poche decine di metri dal confine con la provincia di Chieti.

Al riguardo, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ha rappresentato che, secondo un orientamento del luglio 2019, l'allora Direzione Centrale per le risorse umane, nel fornire riscontro ad un quesito del Compartimento Polizia stradale per l'Abruzzo e il Molise, in sostanza non consentiva più al Dirigente del citato Compartimento la possibilità di effettuare trasferimenti da e per la Sottosezione di Polizia stradale di Vasto nell'ambito degli Uffici della Polizia stradale di Chieti.

Questo, nel presupposto che tali movimenti si ponessero al di fuori dell'ambito provinciale di riferimento (ossia, al di fuori dell'ambito della provincia di Chieti), laddove, invece, veniva ritenuto possibile, nel caso concretamente in esame, effettuare un trasferimento dal Distaccamento Polizia stradale di Termoli (dipendente dalla Sezione Polizia stradale di Campobasso) alla Sottosezione Polizia stradale di Vasto (dipendente dalla Sezione Polizia stradale di Chieti), perché il movimento rientrava geograficamente nell'ambito della stessa provincia di Campobasso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Ciò premesso la problematica è stata oggetto di una approfondita analisi sotto il profilo normativo-ordinamentale, i cui esiti sono stati sottoposti all'approvazione del Signor Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

In proposito, in considerazione del vigente quadro ordinamentale concernente la ripartizione degli Uffici della Polizia stradale – e ciò in relazione alle disposizioni riguardanti i trasferimenti in ambito provinciale – si è definito che spetta al Dirigente del Compartimento della Polizia stradale disporre, a livello provinciale, i trasferimenti di personale da e per la Sottosezione Polizia stradale di Vasto nell'ambito degli Uffici della Polizia stradale di Chieti, mantenendo quindi la situazione organizzativa attuata sino al 2018, sul presupposto di continuare a ritenere eccezionale l'ubicazione della sede e, comunque, rispettando il criterio della ripartizione organizzativa in materia di trasferimenti, che coincide poi, di fatto, con la ripartizione organizzativa di livello provinciale.

Tale ipotesi, inoltre, risulta più idonea a ricercare i profili di funzionale applicabilità della norma stessa al caso di specie, allo scopo di tener conto delle esigenze di efficienza degli Uffici interessati e, al contempo, ad agevolare il personale interessato, facendosi precipuo riferimento all'inclusione della Sottosezione di Vasto nell'ambito delle unità operative distaccate dipendenti dalla Sezione di Chieti e, quindi, assumendo nel caso di specie, quale criterio prioritario per l'applicabilità dell'articolo 44 il rapporto che lega gli Uffici della Polizia stradale afferenti ad una singola ripartizione provinciale coordinata da una determinata Sezione.

Naturalmente, in considerazione di ciò, non sarà possibile disporre trasferimenti, ai sensi del richiamato articolo 44, tra gli Uffici della Polizia stradale di Campobasso e la citata Sottosezione di Polizia stradale di Vasto.

Si rappresenta, infine, che, in relazione a quanto determinato, il Servizio Ispettori e il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti dovranno apportare le conseguenti modifiche ai rispettivi “*portali della mobilità*” nelle parti di interesse.

Premesso quanto sopra, si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi che dovranno pervenire entro il prossimo 22 agosto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis